



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

Pubblico e Privato

TITOLO I°-Disposizioni Generali

Art. 1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è la tutela paesaggistica, ornamentale, biologica e fitosanitaria del verde, quale bene fondamentale della comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

2.1 - Il presente Regolamento si applica al patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato posto nel territorio amministrativo comunale, con particolare riferimento alle aree urbane.

2.2 -Disciplina tutti quegli interventi volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi, nonché il loro uso.

2.3 - Dal presente Regolamento sono escluse le zone boscate soggette a legislazione regionale L.R. n.39/2000 e successive mod. ed int., le colture arboree (aziende florovivaistiche, orticole, pioppeti, frutteti e altre colture agricole), le zone destinate ad attività agricola dagli strumenti di pianificazione territoriale. Le siepi, i filari anche arborati e le piante singole o a gruppi poste in terreni a destinazione agricola sono sottoposte al presente regolamento solo se sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 o poste in area sottoposta a tutela ai sensi del suddetto decreto

2.4 - Sono oggetto di protezione e tutela ai sensi del presente regolamento:

a) gli alberi o i gruppi di alberi con diametro del tronco di almeno cm. 25 (circonferenza circa 80 cm.), misurato a petto d'uomo (130 cm. da terra),

b) gli esemplari delle seguenti specie arbustive con un diametro di almeno 10 cm. (circonferenza circa cm. 30) misurata ad un metro di altezza :

-camelie,-rododendri, pieris , osmanto, -fotinia, corbezzoli, viburni, bossi, lagestroemia biancospini cornioli, sambuco

c) gli alberi monumentali, ivi compresi quelli situati in zone agricole.

L'Amministrazione Comunale potrà segnalare piante singole o in gruppo da inserire nell'elenco degli Alberi Monumentali, previa opportuna valutazione da parte di tecnici incaricati.

Art. 03 Alberi monumentali


Gli alberi monumentali sono individuati secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 60 del 13.08.1998 e succ. mod. ed int. e sono soggetti a particolare tutela , secondo quanto disposto nella normativa stessa.

TITOLO II°-Disciplina degli interventi, obblighi e divieti nelle aree a verde privato



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Art. 4 – Autorizzazioni all'abbattimento

4.1 - L'abbattimento dei soli alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente art.2.4 è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte degli uffici comunali

4.2 - La suddetta richiesta di autorizzazione da inoltrarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, dovrà essere corredata di :

- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
- motivazione dell'abbattimento;
- documentazione fotografica;
- planimetria in scala riportante le posizioni degli alberi da abbattere che consenta la loro agevole identificazione;
- per alberi con tronco misurato a petto d'uomo (una altezza da terra pari a mt. 1,30) di dimensioni superiori a 80 cm di diametro (circonferenza circa 250 cm.) o delle specie arboree ed arbustive di cui all'art.2.4; perizia tecnica a firma di dottore agronomo o forestale
- impegno ad effettuare successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimento effettuati o in alternativa a monetizzare l'intervento come previsto al punto 4.6;
- dichiarazione di sussistenza o di non sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici, storico architettonici.
- relazione a firma di tecnico abilitato in caso di sussistenza di vincoli paesaggistici o storico architettonici

4.3 -In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro ;

e che pertanto esigono immediatezza di intervento di abbattimento, in luogo della suddetta autorizzazione dovrà essere inviata immediata comunicazione agli uffici comunali competenti, facendo pervenire successivamente la documentazione di cui all'art.4.2, in difetto della quale si applicherà una sanzione da € 25,00 a €200,00.

4.4 -La richiesta di autorizzazione all'abbattimento, salvo i casi previsti dall'art. 8, dovrà essere inoltrata all'ufficio comunale competente, al quale è data facoltà di richiedere la documentazione mancante e di procedere ad eventuale sopralluogo. Nel caso le motivazioni addotte siano considerate valide, seguirà il rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso l'istanza non abbia esito nei 30 giorni successivi alla presentazione è da intendersi accolta .

Diversamente verrà emesso motivato parere contrario.

Per la valutazione delle istanze l'ufficio potrà avvalersi di consulenze specialistiche, qualora non presenti nella struttura comunale le figure professionali adeguate.

4.5-L'abbattimento in assenza di autorizzazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.500,00



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

4.6 -Il proprietario o l'avente titolo dovrà, entro il termine indicato nel provvedimento autorizzativo o entro sei mesi dalla propria comunicazione, sostituire l'albero con specie adeguata preferibilmente tra quelle elencate all' Allegato A della L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana", dandone comunicazione all'ufficio competente. Se l'impianto di una nuova pianta non potrà essere effettuato per l'insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dal suddetto ufficio, il proprietario o l'avente titolo provvederà al versamento della somma equivalente ai costi di reimpianto, determinata dagli uffici comunali competenti secondo listini ufficiali (listino allegato al presente regolamento, provveditorato regionale opere pubbliche, bollettino ingegneri o altro). Tali somme dovranno essere destinate ad interventi di miglioramento del verde pubblico

4.7 Le piante abbattute, ove possibile, saranno ripiantate tenendo conto dei parametri storico paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando specie autoctone e quelle alloctone meglio adattabili all'ecosistema urbano, e, nel caso di aree sottoposte a vincolo, sentito anche il parere degli organi competenti.

Distanze di impianto minime (per la piantagione nei parchi ed aree a verde): Altezza definitiva degli alberi	Distanza di piantagione minime
I grandezza	10 ml
II grandezza	8 ml
III grandezza	3 ml

Per le piante di I grandezza, le dimensioni minime delle piante da mettere a dimora devono avere la circonferenza da 22 a 25 cm. misurata sul tronco a 100 cm da terra.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo

Art. 5 -Interventi obbligatori e manutenzione

5.1 -I proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde di cui all'art.2, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:

- pulizia dell'area;
- taglio dell'erba;
- sramatura di parti legnose secche;
- difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
- interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o totalmente distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.) fermo restando le procedure dell'art. 4.

I proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o privata, sono tenuti altresì ad effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni pubblici, i loro proprietari hanno l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità, si provvederà, previa diffida, alla esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

E' fatto divieto di utilizzo di acqua potabile per innaffiare orti e giardini

La violazione degli interventi obbligatori sopraelencati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.600,00

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da €.25,00 a €.600,00.

5.2 Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali di pregio, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, conservazione, e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità, si provvederà, previa diffida, alla esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

La violazione degli interventi obbligatori sopraelencati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.600,00

Sono ammesse sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di sistemazione generale dei giardini

Art. 6 – Salvaguardia fitopatologica



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato A devono essere prontamente segnalate agli Organi Fitosanitari competenti.

Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei.

In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà privata o comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, periodici controlli (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri culturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque

Art. 7 – Divieti

7.1 Sono vietati i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:

- a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
- b) scavi o ammassi di materiale;
- c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- d) tagli e recisioni degli apparati radicali.

7.2 La contravvenzione ai divieti di cui al comma 8.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a € 600,00

Art. 8 -Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi

8.1 -I progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.

Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle essenze e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione da presentare presso l'ufficio competente



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

8.2 L'autorizzazione all'abbattimento sarà subordinata a quanto previsto all'art. 4

8.3 Nell'ambito delle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).

Art. 9 -Interventi in ambito di aree vincolate

L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli Enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato al rilascio della autorizzazione paesaggistica).

Art. 10 -Distanze degli alberi rispetto ai confini

I nuovi impianti sono regolati per quanto riguarda le distanze dai confini dall'art. 892 e seguenti del Codice Civile, da quanto disposto dal Codice della Strada per le alberature in ambito extra urbano, dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 Art. 52 per le distanze dalle linee ferroviarie. In linea generale per i nuovi impianti è necessario tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dell'ampiezza dello spazio disponibile, (vedi articolo 4.7), dell'espansione dell'apparato radicale, della velocità di accrescimento, della dimensione della chioma a maturità, dei condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, della presenza di corpi illuminanti, della presenza di sottoservizi quali tubazioni condotte ecc.

TITOLO

III°-Disciplina degli interventi, obblighi e divieti nelle aree a verde pubblico

Art. 11 –Abbattimento di alberi e specie arbustive

11.1 - L'abbattimento dei soli alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 2.4 deve essere motivato dalla pubblica utilità descritta in una relazione tecnica di accompagnamento.


11.2 -La relazione tecnica dovrà essere corredata di :

- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
- motivazione dell'abbattimento;
- documentazione fotografica;
- copia degli eventuali risultati forniti dalle strumentazioni utilizzate durante perizie tecniche a firma di tecnici specializzati (Resistograph, Tomografo, Pressler ecc.);



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- eventuale indicazione relativa alle successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti effettuati, da effettuarsi tassativamente con specie di cui Allegato A della L.R. 39/00 “Legge Forestale della Toscana”

11.3 In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
 - alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
 - alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro;
- l'Amministrazione comunale interviene immediatamente.

Art. 12 -Interventi obbligatori e manutenzione

12.1 – L'amministrazione Comunale o il gestore di zone sistemate a verde pubblico di cui all'art.2, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:

- a) pulizia dell'area;
- b) taglio dell'erba;
- c) sramatura di parti legnose secche;
- d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
- e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, ecc.)

12.2 -Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali di pregio, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali

12.3. L'Amministrazione Comunale proprietaria di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o privata, è tenuta ad effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni pubblici, l'Amministrazione Comunale, o il gestore di aree sistemate a verde pubblico, ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

12.4 Sono ammesse sostituzioni o spostamenti di alberi di alto fusto per realizzare progetti di risistemazione generale dei giardini e per opere di pubblica utilità, nel rispetto degli articoli precedenti

Art. 13 – Salvaguardia fitopatologica

Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato A devono essere prontamente segnalate al servizio comunale competente. Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti.

In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà comunale l'Amministrazione Comunale, o l'eventuale gestore delle aree a verde pubblico, dovrà procedere all'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o all'abbattimento delle piante affette;

L'Amministrazione comunale, o l'eventuale gestore di aree verdi pubbliche, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, è tenuta ad effettuare, , periodici controlli delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di sua pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso terzi.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri culturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'Uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque

Art. 14– Divieti

14.1 L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di verificare che, fatti salvi i comprovati motivi di pubblica utilità, non vengano eseguiti i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:

- a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
- b) scavi o ammassi di materiale;
- c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- d) tagli e recisioni degli apparati radicali.

14.2 Qualora i suddetti lavori siano eseguiti da imprese terze la contravvenzione ai divieti di cui al comma 14.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a € 600,00 (per ogni albero danneggiato)

Titolo IV – Regolamento d'uso del verde pubblico

Art.15

Le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

15.1 Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.

Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

15.2 A) Divieti comportamentali A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati: a) il posizionamento e il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato; b) l'accatastamento di materiale infiammabile; c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta; d) l'impermeabilizzazione del suolo; e) gli scavi non autorizzati; f) il versamento di Sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve; g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi; h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile; i) danneggiare e imbrattare la segnaletica; j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo; k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno; l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici; m) calpestare le aiuole fiorite; n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto; o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi; p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico; q) scavalcare



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente
transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite; r) circolare con veicoli a motore.

B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato: a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate; b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici; c) mettere a dimora piante senza l'assenso dell'amministrazione comunale; d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole; e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati; f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini; g) permettere il pascolo non autorizzato di animali; h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area; j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi; k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone; m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro.

15.3 - All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, a condizione che lo svolgimento sia compatibile con la natura dell'area e comunque in tale da non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti.

In linea generale lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico all'interno delle aree verdi attrezzate dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, , può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative: - assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, dibattiti, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.

Per la sola realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali); - l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come indicato dall'Ufficio Verde e Arredo Urbano nel parere vincolante; - l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

trasporto collettivo; - l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere; - la messa a dimora di piante ornamentali; - il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata; - l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente purchè autorizzate; - l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici; - l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;

Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, aiuole, alberate.

Per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni i richiedenti dovranno presentare, agli Uffici comunali, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza, accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.

I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine della Città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quanto dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.

L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.

Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.

15.4 In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore salvo quanto previsto dal comma 15.3.

Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi: a) motocarrozze per il trasporto di disabili; b) mezzi di soccorso; c) mezzi di vigilanza in servizio; d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;

15.5 Salvo diverse prescrizioni contenute in specifici regolamenti dei singoli parchi è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

15.6 Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani

Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

Art. 16- adozione di aree verdi

Per favorire la conoscenza ed il rispetto delle aree verdi del patrimonio collettivo l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione delle aree verdi stesse mediante apposito disciplinare. (Vedi Allegato 3)

A fronte della adozione delle aree si prevede che i soggetti privati possano esporre gratuitamente apposita cartellonistica, in quanto contribuiscono attivamente al mantenimento ed arricchimento del verde pubblico della città di Massa Marittima

Art. 17 – sanzioni

. I contravventori alle norme del titolo III del presente regolamento saranno tenuti alla refusione del danno ed al pagamento di una la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 400,00

Art. 18 – Green Public Procurement

L'Amministrazione Comunale adotta e promuove nell'ambito del presente regolamento i criteri ed i principi propri del "GPP" Green Public Procurement

TITOLO V°-Prescrizioni tecniche e operative

Art. 19 – Norme tecniche per gli interventi di potatura

Le operazioni di potatura saranno eseguite, di regola, secondo i seguenti schemi indicativi:

19.1 – Epoca -Le potature devono essere eseguite preferibilmente durante il periodo di massimo riposo vegetativo dell'albero ma sono altresì permesse potature verdi per interventi cesori di piccolo diametro.

19.2 – Tipologie di potatura



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

19.2.1-Potatura di allevamento -Si effettua nella fase giovanile dell'albero e solo su branche di diametro inferiore a cm. 10. A seconda delle forme di allevamento prescelte (piramidale, vaso, libera) l'intervento di potatura dovrà essere eseguito in modo tale che, una volta cicatrizzate le ferite, la pianta risulti integra senza palesare nel tempo gli interventi cesori a cui è stata sottoposta.

19.2.2-Potatura di mantenimento -Consiste nell'asportazione totale di rami troppo sviluppati e/o vigorosi privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura.

Tale intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami.

19.2.3 -Potatura di contenimento -E' necessaria per dimensionare la pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente urbano (linee elettriche, fabbricati, manufatti, strade, ecc.). Deve essere eseguita rispettando il più possibile il portamento naturale della pianta mantenendo equilibrato il volume della chioma.

19.2.4 -Potatura di risanamento -E' un intervento volto all'asportazione di rami o parti vegetali aggredite da parassiti, effettuato comunque nel rispetto del portamento e dell'equilibrio statico ed ornamentale caratteristico della specie interessata (es. asportazione degli apici rameali del platano colpito da *gnomonìa platani*). E' vietato in ogni caso l'intervento di capitozzatura della chioma.

Art. 20 – Norme tecniche per la messa a dimora di nuove piante

I nuovi impianti arborei dovranno, di regola, essere realizzati secondo i seguenti schemi:

20.1 – Preparazione agraria del terreno -Prima di effettuare qualsiasi piantumazione, dovrà essere eseguita un'accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno ed in particolare:

20.1.1 - Lavorazione del suolo -Consiste nella lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria, eseguita preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura.

20.1.2 -Concimazioni -Con il lavoro di aratura, o di vangatura e prima di procedere al riempimento delle buche, dovrà essere effettuata la concimazione di fondo con la somministrazione di letame di stalla ben maturo o, in alternativa, di concime organico, uniformemente distribuito sul terreno. Oltre alla concimazione di fondo dovranno essere effettuate a distanza di tempo anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi organico-biologici.

20.1.3 - Preparazione delle buche e dei fossi -Le buche ed i fossi per la piantagione degli alberi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. Nella preparazione delle buche e dei fossi, dovrà essere assicurato che la zona in cui le piante svilupperanno le radici non presenti ristagni di umidità e dovrà essere previsto lo scolo delle acque superficiali in modo corretto.

20.2 Apporto di terra di coltivo -Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, dovrà essere verificato che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario si dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

20.3 -Messa a dimora di alberi -Prima della piantagione, si dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali. La messa a dimora degli alberi, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiali di imballo in eccesso. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. Analogamente si dovrà procedere per le piante in contenitore. Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di ancoraggi sotterranei e legature con cavi dinamici.

Si procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice. All'atto dell'impianto può essere effettuata una somministrazione secondaria localizzata di prodotti radicanti e biostimolanti, attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

20.4 -Epoca dell'impianto -Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

20.5 - Protezioni – Alla base delle nuove essenze piantumate dovranno essere posizionati i collari di protezione in materiale elastico sufficienti a garantirne la durata per i primi 5 anni dall'epoca dell'impianto.


Art. 21 – Norme tecniche per lo sfalcio dei tappeti erbosi

21.1-Sfalcio dell'erba: l'operazione andrà eseguita con un numero di sfalci sufficienti a garantire il decoro ed in funzione dell'uso e della destinazione dei prati. Il taglio del manto erboso dovrà avvenire a mezzo di tosaerba con lama rotante. Nelle aiuole di piccole dimensioni o comunque laddove sia impossibile l'accesso dei macchinari semoventi, è fatto divieto di sfalciare l'erba con il decespugliatore, ammesso peraltro per il bordo aiuola e i tondelli delle alberature, con la massima attenzione alla regolazione dei giri/motore per evitare il danneggiamento del colletto delle alberature, specie quelle più giovani. Tale precauzione dovrà essere rivolta anche verso tutte le strutture fisse o mobili presenti sull'area, in particolare alla base dei pali di sostegno in legno di strutture come giochi, cestini ecc. I tosaerba dovranno essere dotati di dispositivo per la raccolta dell'erba sfalciata che dovrà essere immediatamente rimossa. Il taglio non dovrà mai essere



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente
effettuato quanto l'erba è eccessivamente bagnata ed il terreno troppo umido: nei periodi caldi si dovrà preferibilmente evitare di tagliare nelle ore di maggior insolazione. Particolare cura dovrà essere riposta nella raccolta e sgombero delle erbe tagliate, che non dovranno in alcun modo rimanere sul prato od in prossimità di esso, sia per ragioni di carattere estetico, sia per evitare l'insorgere ed il diffondersi di malattie, nonché la formazione di chiazze (eziolatura). Può essere tuttavia effettuato lo sfalcio senza raccolta, qualora si tratti di prati costituiti da gramigne caratterizzati da frequenti tagli di piccola entità durante il periodo estivo. Sfruttando l'effetto "Mulching", ovvero pacciamatura con un leggero strato vegetale, per il taglio si dovranno usare apposite macchine tosaerba. La tosatura di volta in volta dovrà essere effettuata perpendicolarmente alla precedente per consentire il taglio di quelle piante cresciute nella stessa direzione del movimento della macchina e sfuggite al precedente passaggio. E' indispensabile l'uso di falci, falcioline, forbici, ecc., per le rifiniture lungo le siepi, le aiuole, intorno agli alberi e manufatti, cioè dove non è possibile l'uso delle succitate macchine. E' comunque vietato l'uso di motofalciatrici agricole a barra.

21.2-potatura delle siepi e dei cespugli : l'operazione dovrà essere eseguita in modo tale da garantire durante tutto l'anno l'ordine e la pulizia e la foggatura preesistente, ovvero in modo costante durante i vari interventi di manutenzione, eseguita con tagliasiepi meccanico e, ove necessario, con taglio manuale con l'asportazione dei rami vecchi deperiti e privi di vigore. Salvo che non sia indicato diversamente, la potatura avverrà su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, consentendo il normale sviluppo delle siepi in fase di accrescimento. Durante tali operazioni dovranno essere effettuate le scerbature alla base in modo da lasciare sempre libere le piante da erba infestanti.

Art. 22 – Altre prescrizioni

È fatto divieto piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all'allegato B, in quanto sono considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico, selvicolturale ed economico.

È vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su "piante tutelate".

Titolo VI

Art. 23 - Linee guida per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere

23.1 - Superfici a verde - Per impedire danni da costipamento del terreno o altri danni provocati da lavori di cantiere, tutte le superfici a verde non direttamente interessate dai lavori, devono essere protette tramite posa di recinzione in rete plastificata o altro, alta almeno m. 1,80. Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro. Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma degli alberi. Nel caso sia assolutamente necessario il passaggio sui prati con mezzi pesanti (oltre 10 q.li), questo potrà avvenire solo se autorizzato e facendo procedere gli automezzi appoggiando le ruote su tavole da ponte di adeguato spessore e lunghe almeno m. 3, poste di traverso rispetto al senso di marcia ben affiancate tra di loro, e sporgenti almeno m. 1,5 per lato delle ruote.

23.2 - Parti aeree degli alberi - Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli e delle attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere vanno protetti con la posa di una recinzione che racchiuda la pianta per un diametro sotto chioma di almeno m. 2. Se per insufficienza di spazio non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco con interposizione di materiale cuscinetto (esempio: vecchie gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e/o di inserire chiodi nel tronco.

23.3 - Radici degli alberi - I lavori di scavo dovranno essere effettuati ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 100 dalla base del tronco

Durante lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere disinfettate con fungicida a matrice biologica.

Gli scavi non dovranno restare aperti per più di due settimane. In presenza di umidità tale periodo può essere prolungato a tre settimane. In caso di sospensione dei lavori, si dovrà riempire provvisoriamente lo scavo o coprire le radici con una stuoia che dovrà essere mantenuta costantemente umida. In caso di pericolo di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte con materiale isolante.

Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità.

Durante i lavori, le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito di materiali di vario genere o costipate. Durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o altri materiali.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (ad es. laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito autonomamente a propria cura e spese.

Nel caso si debbano, per motivate esigenze, eseguire scavi a distanze inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, quali:

- scavi a mano;
- rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione;
- impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità dell'albero.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

23.4 -Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili -In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta (tornello) un'area di rispetto, grigliata, di almeno m. 2 di diametro per gli alberi di prima grandezza; di m. 1,50 per quelli di medio sviluppo e di m. 1 per i piccoli alberi e gli arbusti.

23.5 -Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse -L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminati, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti articoli.

23.6 -Responsabilità -Tutti i danni causati alle piante dalla non osservanza delle presenti norme oltre che per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami e/o di radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze inquinanti, verranno addebitate all'impresa esecutrice dei lavori.

La responsabilità civile e penale per la caduta degli alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata da lavori non concordati con l'Amministrazione Comunale e/o non eseguiti secondo le prescrizioni degli articoli precedenti, rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.

Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori. A garanzia di quanto sopra, l'esecutore delle opere dovrà versare un deposito cauzionale per un importo adeguato e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale. (vedi regolamento di manomissione del suolo pubblico)

Titolo VII

Art. 24 (Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento sarà effettuata dal Corpo Polizia Locale che provvederà ad irrogare le relative sanzioni

Art. 25 (Irrogazione delle sanzioni amministrative)

Per ciò che concerne le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative, trovano applicazione le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni di Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

Art. 26(Introiti di somme derivanti dall'applicazione del regolamento)

1. Tutte le somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento, sia che derivino da sanzioni amministrative, da monetizzazione, da incameramento di cauzioni o da altre fonti, saranno introitate su apposito capitolo di bilancio ed il loro utilizzo sarà destinato ad interventi riguardanti tutela, cura e sviluppo del verde pubblico urbano e della qualità urbana e/o piantumazione di alberi.

Art. 27(Norma transitoria)



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Le domande di abbattimento presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno assoggettate alle norme esistenti alla data di presentazione delle istanze stesse.

Art. 28(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato, si rimanda alla normativa generale, nazionale e regionale



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

ALLEGATI

Allegato A

Patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria
la segnalazione immediata per iscritto

- 1) Tracheomicosi delle querce (*Ceratocystis fagacearum* Hunt.)
- 2) Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* Hell. et. Halst. f. platani)
- 3) Grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi* Mor.)
- 4) Cancro del cipresso (*Seiridium cardinale* Sutton.)
- 5) Verticilloso (*Verticillium albo-atrum* Reinke et Berth.)
- 6) Colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora* Wins.)
- 7) Processionaria del pino (*Thaumtopoea pytiocampa* Denn. et Schiff.)
- 8) Bostrico (*Ips typographus* L.)
- 9) Scolitidi dell'olmo (*Scolytus multistriatus* Marsham e *Scolytus sulcifrons* Rey)
- 10) Minatrice dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*)



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Allegato B

Specie esotiche sconsigliate

Genere e specie Tendenza a spontaneizzare

Acer negundo Alta

Ailanthus altissima Alta

Amorpha fruticosa (nelle aree umide) Alta

Buddleja davidii Alta

Prunus serotina Alta

Quercus rubra Alta

Robinia pseudoacacia Alta

Sprarea Japonica Medio/Alta

Brussonetia papyrifera Medio

Gleditsia triacanthos Bassa

Paulownia tomentosa Bassa

Ulmus pumila Media



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Allegato C

Elenco degli alberi e arbusti consigliati

Allegato A della L.R. 39/00 “Legge Forestale della Toscana”.

Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana (art.3)

Testo aggiornato

1) Specie forestali arboree

Abies alba Miller Abete bianco
Acer campestre L. Testucchio, loppo
Acer monspessulanum L. Acero minore
Acer opalus Miller Acero fico
Acer obtusatum Waldst. et Kit. Acero napoletano
Acer opulifolium Chaix Acero italico
Acer platanoides L. Acero riccio
Acer pseudoplatanus L. Acero montano
Alnus cordata (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano
Alnus glutinosa (L.) Gaertner Ontano nero
Alnus incana (L.) Moench Ontano bianco
Arbutus unedo L. Corbezzolo, albatro
Betula pendula Roth. Betulla
=*Betula verrucosa* Ehrh.
=*Betula alba* L.
Carpinus betulus L. Carpino bianco
Carpinus orientalis Miller Carpinella
Castanea sativa Mill. Castagno
Celtis australis L. Spaccasassi, Bagolaro
Cercis siliquastrum L. Albero di Giuda, siliquastro
Corylus avellana L. Nocciolo, avellano
Cupressus sempervirens L. Cipresso comune
Fagus sylvatica L. Faggio
Ficus carica L. Fico selvatico
Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore
Fraxinus ornus L. Orniello
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo
Ilex aquifolium L. Agrifoglio
Juglans regia L. Noce
Laburnum anagyroides Medicus Maggiociondolo
Larix decidua Miller Larice
Laurus nobilis L. Alloro



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Malus sylvestris Mill. Melagnolo, melo selvatico
Olea europaea L. var. *syvestris* (Mill.) Brot. Olivo selvatico, oleastro
Ostrya carpinifolia Scop. Carpino nero, ostriia
Picea abies L. Abete rosso
Pinus halepensis Miller Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme
Pinus laricio Poir. Pino laricio
Pinus nigra Arnold Pino nero o pino d'Austria
Pinus pinaster Ait. Pino marittimo, pinastro
Pinus pinea L. Pino domestico, pino da pinoli
Pinus sylvestris L. Pino silvestre
Populus alba L. Pioppo bianco, gattice, albero
Populus nigra L. Pioppo nero
Populus tremula L. Pioppo tremulo
Prunus avium L. Ciliegio
Prunus cerasus L. Marasca, visciolo
Prunus mahaleb L. Ciliegio canino
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, douglasia
Pyrus amygdaliformis Vill. Peraastro
Pyrus pyraeaster Burgsd. Pero peruggino
Quercus cerris L. Cerro
Quercus crenata Lam. Cerro-sughera
= *Quercus pseudosuber* Santi
Quercus frainetto Ten. Farnetto
Quercus ilex L. Leccio, elce
Quercus petraea (Matt.) Liebl. Rovere
Quercus pubescens Willd. Roverella
Quercus robur L. Farnia, ischia
Quercus suber L. Sughera, sovero
Rhamnus alaternus L. Alaterno
Robinia pseudoacacia L. Robinia, gaggia
Salix alba L. Salice bianco, salicastro, salcio
Salix caprea L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
Salix cinerea Salicone cinerino
Salix fragilis L. Salice fragile
Salix incana Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
Salix nigricans Sm. Salice nero
Salix purpurea L. Salice rosso, vetrice rossa
Salix triandra L. Salice
Salix viminalis L. Vetrice, salice da vimini
Sorbus aria (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
Sorbus aucuparia L. Sorbo degli uccellatori



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto




SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Sorbus domestica L. Sorbo comune, sorbo domestico
Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello, mangiarelo, sorbezzolo
Taxus baccata L. Tasso, albero della morte
Tilia cordata Miller Tiglio selvatico
Tilia platyphyllos Scop. Tiglio nostrano
Tilia x vulgaris Hayne Tiglio comune
Ulmus minor Miller Olmo campestre
Ulmus montana Stokes Olmo montano
2) Specie forestali arbustive
Colutea arborescens L. Colutea, vescicaria
Cornus mas L. Corniolo vero
Cornus sanguinea L. Sanguinello, corniolo sanguine
Coronilla emerus L.
Coronilla emerus ssp. *emeroides* (Boiss. et Spr.) hayek. Coronilla , emmero
Crataegus azarolus L. Azzeruolo
Crataegus laevigata (Poiret) DC. Marruca bianca, spino bianco
Crataegus monogyna Jacq. Biancospino
Cytisus nigricans L. Citiso nero
Cytisus scoparius (L.) Link Ginestra dei carbonai
= *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimmer
Cytisus sessilifolius L. Citiso ginestrino
Cytisus triflorus L'Hér. Citiso trifloro
Erica arborea L. Erica
Erica multiflora L. Scopa florida
Erica scoparia L. Scopa
Euphorbia dendroides L. Euforbia arborea
Euonymus europaeus L. Fusaggine, berretta da prete
Juniperus communis L. Ginepro comune
Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm. Ginepro coccolone
Juniperus oxycedrus L. Ginepro rosso
Juniperus phoenicea L. Sabina marittima, cedro licio
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. et J. Presl Laburno alpino, citiso delle Alpi
Ligustrum vulgare L. Ligustro
Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneider Sorbo fiorentino
Mespilus germanica L. Nespolo ordinario
Myrtus communis L. Mirto, mortella
Nerium oleander L. Oleandro, mazza di S. Giuseppe
Paliurus spina-christi Miller Marruca
Phillyrea angustifolia L. Lillatro a foglie strette
Phillyrea latifolia L. Lillatro a foglie larghe
Pistacia lentiscus L. Lentisco, sondo



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Pistacia terebinthus L. Terebinto, scornabecco
Prunus spinosa L. Prugnolo
Pyracantha coccinea M.J. Roemer Lazzeruolo rosso, agazzino
=*Cotoneaster pyracantha* (L.) Spach
Rhamnus catharticus L. Spincervino
Rhus cotinus L. Scòtano
=*Cotinus coggyria* Scop.
Sambucus ebulus L. Lebbio
Sambucus nigra L. Sambuco, sambuco nero
Sambucus racemosa L. Sambuco rosso
Spartium junceum L. Ginestra comune, ginestra di Spagna
Tamarix sp.pl. Tamerici
Ulex europaeus L. Ginestrone
Viburnum lantana L. Lantana
Viburnum opulus L. Sambuco acquatico
Viburnum tinus L. Viburno, lauro-tino o lentaggine



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

ALLEGATO d

DISCIPLINARE PER L'ADOZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE

Premessa

1. Il Disciplinare si applica alle aree che l'Amministrazione comunale a seguito di deliberazione ed in congruenza con gli strumenti urbanistici vigenti ha destinato a verde pubblico, anche qualora le stesse non siano di proprietà ma ne risulti il diritto/obbligo di manutenzione e gestione da convenzioni o contratti. Dette aree delle quali l'elenco è allegato al presente Disciplinare, sono classificabili come segue in relazione alla collocazione all'interesse, all'uso:

- 1) GIARDINI E VERDE DI ARREDO URBANO
- 2) VERDE DI ARREDO STRADALE
- 3) VERDE ATTREZZATO
- 4) VERDE DI QUARTIERE E DI VICINATO

1) GIARDINI E VERDE DI ARREDO URBANO. Fanno parte di questa categoria i giardini e le aree verdi all'interno delle cerchia delle mura urbane.

2) VERDE DI ARREDO STRADALE. È costituito da aiuole spartitraffico fiorite ed erbate, da alberate o da alberi isolati di pregio a strade e piazze.

3) VERDE ATTREZZATO. In questa categoria sono inserite tutte le aree verdi attrezzate di uso pubblico esterne alle mura urbane e caratterizzate da uso generalizzato.

4) VERDE DI QUARTIERE E DI VICINATO. Comprende le aree verdi attrezzate e non che per caratteristiche, posizione e dimensioni risultano di uso locale e vicinale.

2. Con il presente Disciplinare in uso l'Amministrazione comunale intende consentire e disciplinare l'adozione delle aree verdi, nel rispetto delle loro caratteristiche, delle attrezzature esistenti, nella tutela e nel rispetto del verde esistente e nella compatibilità delle altre libere attività dei cittadini utilizzatori.

Articolo 1

1. Ogni ditta, consorzio, cooperativa, associazione, et..che intende adottare gli spazi pubblici verdi comunali è assoggettata alle norme e procedure previste nel presente Disciplinare.

2. L'elenco e la classificazione degli spazi oggetto di adozione e delle attrezzature fisse in essi esistenti è allegato al presente Disciplinare e verrà aggiornato all'inizio di ogni anno a cura dell'Ufficio Verde Pubblico.

Articolo 2



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

1. La richiesta di adozione dovrà essere rimessa, di norma sessanta giorni prima della data di presunta utilizzazione, in forma scritta al Sindaco del Comune, e dovrà contenere in modo chiaro le seguenti indicazioni:

- a) esatta individuazione del richiedente, che deve essere sempre una persona fisica per nome e conto di Enti, Associazioni, Società o altro;
- b) periodo di adozione previsto;
- c) l'area verde per la quale si richiede tale utilizzazione;

Articolo 3

1. Durante l'uso del periodo di adozione da parte del richiedente dello spazio a verde, è da ritenersi comunque garantito il transito e lo stazionamento dei cittadini nell'area considerata, nonché la sua piena fruizione secondo la destinazione prevista.

2. Per tutta la durata della adozione il richiedente sarà responsabile verso terzi della agibilità totale dell'area (verde, percorsi, impianti, et..) oggetto della adozione medesima.

Articolo 4

1. I concessionari si impegnano altresì per se e per i loro aventi causa ad effettuare periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire l'efficienza delle opere di sistemazione ambientale descritte in precedenza. Il Comune effettuerà controlli periodici, con intervalli di tempo non superiori ai 3 mesi, per verificare l'avvenuta manutenzione e tenuta in efficienza delle opere.

Articolo 5

1. La concessione di adozione dell'area a verde pubblico prevede che il richiedente deve depositare presso l'Ufficio _____ una polizza fideiussoria, quantificata come descritto al successivo c. 2, a garanzia sia della manutenzione ordinaria, straordinaria e tenuta in efficienza che di possibili danneggiamenti dell'area in adozione;

<p>2. La quantificazione della cauzione sarà indicata dal competente Ufficio comunale ed avverrà sulla base di distinte valutazioni, in relazione alle caratteristiche dell'uso, alla possibilità di danneggiamenti dell'impianto a verde esistente, secondo lo schema seguente: 1) GIARDINI E VERDE DI ARREDO URBANO</p>	<p>Importo garantito in € 20.000,00</p>
<p>2) VERDE DI ARREDO STRADALE 2.1- rotonde spartitraffico tipo 1 2.2- rotonde spartitraffico tipo 2 2.3- rotonde spartitraffico tipo 3 2.4- alberi isolati di pregio 2.5- filari di alberi sulla banchina stradale</p>	<p>Importo garantito in € 10.000,00 Importo garantito in € 8.000,00 Importo garantito in € 3.000,00 Importo garantito in € 20.000,00 Importo garantito in € 10.000,00</p>



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente


3) VERDE ATTREZZATO	Importo garantito in € 10.000,00
4) VERDE DI QUARTIERE E DI VICINATO	Importo garantito in € 10.000,00



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

ALLEGATO e

Metodo per la stima del valore ornamentale e del danno biologico

Nei casi in cui per esigenze comprovate o in seguito a gravi danneggiamenti sia necessario provvedere all'**abbattimento** di alberi di proprietà pubblica dovrà essere corrisposta all'Amministrazione Comunale una somma equivalente al valore ornamentale dell'albero (somma che verrà utilizzata per miglioramenti del patrimonio verde cittadino) oltre alle eventuali spese per l'abbattimento.

Determinazione del **VALORE ORNAMENTALE** : $V = Co \times Id \times \text{incremento costo della vita}$

Co – valore di mercato della specie

(inserire qui tabella)

Id – Indice relativo alle dimensioni (la circonferenza deve essere misurata ad un metro da terra) .

Indice	Circonferenza cm.	Indice
0,5	200	20
0,8	220	21
1	240	22
1,4	260	23
2	280	24
2,8	300	25
3,8	320	26
5	340	27
6,4	360	28
8	380	29
9,5	400	30
11	420	31
12,5	440	32
14	460	33



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS




SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

15	480	34
16	500	35
17	600	40
18	700	45
19	800	50



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Fac simile di domanda di abbattimento
Al Sindaco del Comune di Massa Marittima
c/o settore 4

RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE per ABBATTIMENTO ALBERI

ai sensi dell'art.2 del Regolamento comunale

Il/La sottoscritto/a.....

con codice fiscale

residente a

via n. CAP

domiciliato/a a

via n. CAP

tel. e-mail

in qualità di dell'immobile

ubicato nel Comune di Massa Marittima,

in via n.

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per

. l'ABBATTIMENTO .

di n. alberi di specie

di n. alberi di specie

di n. alberi di specie

per i seguenti motivi, anche riguardo alla possibilità della loro sostituzione:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci,

SOLLEVA

il Comune di Massa Marittima da ogni responsabilità nei confronti di terzi e

DICHIARA

di avere piena consapevolezza del proprio dovere di mantenere in sicurezza i luoghi, prevenendo eventuali danni che potrebbero derivare a persone o cose dagli alberi di cui ha la gestione. In tal senso, in caso di urgenza, è consapevole di poter mettere in atto quegli interventi minimi indispensabili a garantire la sicurezza dei luoghi, dandone contestuale e documentata notizia all'Ufficio Tutela patrimonio arboreo, anche qualora non sia già in corso un procedimento di autorizzazione.

Alla presente in bollo, composta di n. pagine,

ALLEGA

-fotografie obbligatorie relative agli alberi segnalati, al contesto in cui si trovano e ai motivi della richiesta;
-eventuale altra documentazione ritenuta utile, in copia unica:

. Relazione tecnica

. Altro:.....



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

.....
.....
.....
.....
.....
Il sottoscritto è altresì consapevole che il responsabile del procedimento amministrativo, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ulteriore documentazione utile a completare la fase istruttoria, nonché eseguire sopralluoghi di verifica per i quali è chiesta disponibilità e collaborazione.


In fede,
firma del richiedente



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente